

Regolamento d'Allevamento



ABBREVIAZIONI

AKZVT	Commissione di lavoro questioni d'allevamento della SKG
CLAD	Canine Leucocyte Adhesion Deficiency
FCI	Federazione Cinologica Internazionale
HD	displasia delle anche
IS	Irish Setter
I RW S	Irish Red and White Setter
rcd1-PRA	Rod Cone Displasia Type 1
rcd4-PRA	Red Cone Displasia Type 4
SKG	Società Cinologica Svizzera
SHSB	Libro delle Origini Svizzero
STV	Amministrazione del Libro delle Origini della SKG
SPCS	Setter Pointer Club Svizzero
ZUKO	Commissione d'allevamento
ZER	Regolamento (vecchio) d'allevamento e iscrizione
ZR	Regolamento d'allevamento

REGOLAMENTO d'ALLEVAMENTO del SPCS

1. Introduzione

Il Regolamento riguardante l'allevamento della SKG (ZRSKG) in vigore nonché le rispettive direttive d'applicazione (AB/ZRSKG), così come le seguenti direttive d'applicazione complementari, sono vincolanti per l'allevamento di Setter Inglesi, Pointer Inglesi, Setter Gordon, Irish Red Setter e Irish Red and White Setter.

Tutti gli allevatori con un affisso protetto della SKG/FCI, proprietari di maschi in possesso di un attestato d'allevamento del SPCS, e i funzionari di club sono tenuti a conoscere e rispettare questi Regolamenti a prescindere dall'appartenenza quale membro al SPCS o a un'altra sezione della SKG.

2. Basi

2.1 Le razze considerate nel presente Regolamento sono

	Standard FCI
English Pointer	n. 1
English Setter	n. 2
Gordon Setter	n. 6
Irish Red Setter	n. 120
Iris Red & White Setter	n. 330

2.2 L'allevatore è responsabile della selezione degli animali d'allevamento, dei risultati dell'allevamento e, in modo particolare, dei cuccioli che nascono al suo canile.

Art. 2.3 Allevatori e proprietari di maschi s'impegnano in particolare a

- * rispettare, nell'allevamento, la dignità degli animali, di combattere caratteristiche fisiche estreme che influiscono sulla la salute o l'aspettativa di vita e/o ostacolano o impediscono il loro comportamento naturale, incluso la loro mobilità e la loro facoltà di riproduzione,
- * non utilizzare per le monte cani con tare genetiche tali da rendere probabili, nei loro discendenti, difetti rilevanti, malattie, altre menomazioni, o difetti comportamentali.
- * non fa riprodurre cani che mostrano comportamenti aggressivi o deboli.

Art. 3 Utilizzo

I Setter e Pointer previsti per l'allevamento devono corrispondere agli standard FCI (minimo "buono"). Essi saranno ritenuti idonei per l'allevamento se corrispondono alle condizioni qui di seguito elencate riguardo a salute, morfologia e comportamento.



3.1 Condizioni per l'utilizzo in allevamento

Tutti i Setter e Pointer devono avere ottenuto l'autorizzazione da parte del SPSC prima del primo utilizzo. Un organo composto di Giudici di standard e attitudine rilascia l'autorizzazione per l'allevamento di tutti i cani i quali

- * sono iscritti al Libro delle Origini Svizzero (SHSB) e il cui legittimo proprietario è registrato presso la STV (Amministrazione del Libro delle Origini)
- * hanno superato l'esame e ottenuto l'attestato d'allevamento del SPCS.

3.2 Condizioni per l'ammissione all'esame d'idoneità

- * sono ammessi solo cani sani. Femmine in calore sono ammesse; devono essere annunciate al Giudice prima dell'inizio delle prove e portate sul terreno solo al momento della loro presentazione.
- * l'età minima è di 12 mesi.
- * la radiografia delle anche preliminare è obbligatoria.
- * per Irish Setter Red (IS R) e Irish Setter Red and White (IS RW) sono obbligatori anche i test del DNA per la CLAD, rcd1-PRA e rcd4-PRA.
- * cani importati devono essere iscritti precedentemente nel SHSB.

3.3. Frequenza e organizzazione delle esami d'idoneità

- * Ogni anno si organizzano due sessioni; prove individuali sono escluse per principio
- * Le date sono pubblicate per tempo negli organi ufficiali della SKG, sul sito internet del SPCS e nel bollettino/rivista del SPCS.

3.4 Criteri di valutazione

- * morfologia secondo i criteri di razza della FCI.
- * mascelle e dentatura
- * comportamento nell'ambito della valutazione morfologica e prova allo sparo (esame secondo le direttive EZB SPCS allegate).
- * valutazione delle radiografie per la displasia delle anche.
- * per Irish Setter Red (IS R) e Irish Setter Red and White (IS RW) sono obbligatori anche i test del DNA per la CLAD (CanineLeucocyte Adhesion Deficiency), rcd1-PRA e

rcd4-

PRA.

Per i discendenti di 1. generazione da genitori liberi da CLAD, non occorre fare il test che invece occorre per una generazione successiva.

3.4.1 Esame radiologico delle anche

Al momento delle radiografie, i cani devono avere almeno 12 mesi d'età. Le radiografie possono essere eseguite da ogni veterinario munito delle installazioni necessarie. La valutazione delle radiografie dev'essere in ogni caso fatta dalle commissioni di displasia della Vetsuisse di Berna o di Zurigo.

Se non è d'accordo con il risultato della valutazione, il proprietario del cane può richiederne una revisione, mediante una nuova serie di radiografie. I costi sono a carico del proprietario. Questa revisione della valutazione è di competenza di un esperto designato dal SPCS, secondo le norme della FCI, ed è definitiva. Indirizzi sono ottenibili presso il SPCS.



3.5 Motivi per l'esclusione dall'allevamento

Sono esclusi dall'allevamento cani con

- * difetti secondo gli standard di razza della FCI
- * correzioni morfologiche ottenute con interventi chirurgici
- * criptorchidismo mono- o bilaterale
- * malattie ereditarie clinicamente rilevanti
- * dentatura in posizione mascellare errata, mancanza di canini e/o incisivi, mascelle a tenaglia sono tollerate; al massimo possono mancare 4 denti, ma non 2 adiacenti.
- * difetti delle palpebre (entropico o ectropico)
- * displasia HD maggiore di C/C (norma int. C2), risp. HD leggero
- * coda piegata
- * paura e/o aggressività
- * paura allo sparo
- * per IS è IRWS, malati e portatori (carrier) di CLAD (nn) e di rcd1-PRA e rcd4-PRA.

3.6. Esame d'idoneità

La valutazione morfologica è eseguita da un Giudice d'esposizione per Setter e Pointer accreditato dalla SKG.

L'esame avviene secondo le direttive di un organo composto di un Giudice riconosciuto dalla SKG per Setter e Pointer assieme al sopra menzionato giudice d'esposizione. Si valuta il comportamento in situazione tranquilla incluso la prova allo sparo.

Ogni proprietario riceve un rapporto firmato dal Giudice d'esposizione (con copia al responsabile d'allevamento). Il rapporto deve elencare qualità e difetti del cane presentato, nonché motivare il risultato (superato, superato con restrizioni, superato per una cucciolata, rinviato), risp. il mancato superamento. Il rapporto dev'essere firmato dal proprietario e ritornato al Controllore dell'allevamento.

I nomi dei cani che hanno superato l'esame sono pubblicati nella rivista del SPCS e sulla pagina Internet del SPCS assieme ai risultati della valutazione di displasia, e comunicati all'Amministrazione del Libro delle Origini della SKG.

3.7. Risultato dell'esame d'idoneità

Il risultato dell'esame è iscritto come "superato", "superato con restrizioni", "superato per una cucciolata", "rinviato" o "non superato". Il Responsabile dell'allevamento iscrive il risultato sull'ultima pagina del pedigree del cane esaminato, e lo conferma con timbro, data e firma.

Un rifiuto non può essere iscritto né comunicato all'Amministrazione della SKG prima della scadenza del termine di ricorso.

Se l'esame non è stato superato, un'unica ripetizione dell'esame è possibile ma soltanto in assenza di difetti noti che ne escludono l'ammissione.

Dell'intenzione di allevare cani che hanno ottenuto un attestato con restrizioni va informata la Commissione d'allevamento prima della prima cucciolata risp. della prima monta.



3.8 ANIMALI D'IMPORTAZIONE

Per cani d'importazione valgono le medesime condizioni come per cani allevati in Svizzera, a eccezione di femmine gravide. Valutazioni di displasia estere ufficialmente riconosciute nel paese d'origine sono ammesse.

Femmine gravide importate non necessitano di alcun attestato d'allevamento per la cucciolata pre-vista. L'importazione dev'essere precedentemente autorizzata dalla Commissione d'allevamento. L'autorizzazione è rilasciata su richiesta scritta dell'allevatore. I cuccioli sono iscritti nel Libro delle origini SHSB a condizione che i loro genitori siano iscritti in un libro delle origini riconosciuto dalla FCI e siano abilitati per l'allevamento dalla federazione nazionale membro della FCI. La femmina gravida deve adempiere a tutti i criteri del presente Regolamento d'allevamento, e non deve presentare fattori di esclusione dall'allevamento. La cucciolata dev'essere notificata regolarmente al Responsabile, e sarà controllata.

Prima di una successiva gravidanza, la femmina deve ottenere l'attestato d'allevamento del SPCS. La medesima cagna può essere importata gravida una sola volta.

o cui è stato revocato, e ora si trovano all'estero.

Non sono permessi accoppiamenti con femmine che non hanno ottenuto l'attestato d'allevamento

3.9 Esclusione successiva / revoca

Ai cani ammessi all'allevamento, i quali successivamente mostrano difetti rilevanti (morfologia e/o comportamento) o ai quali sono state diagnosticate malattie di rilevanza clinica, oppure i cui discendenti sono portatori di difetti o malattie ereditarie superiori alla media di razza che escludono l'idoneità all'allevamento, l'attestato d'allevamento va revocato da parte della Commissione d'allevamento.

3.10. Tasse

Le tasse devono essere pagate indipendentemente dall'esito dell'esame (cf. Regolamento delle tasse negli Allegati).

4. MONTE

4.1 Doveri del detentore degli animali d'allevamento

L'età minima per la monta delle femmine con attestato d'allevamento è di 24 mesi, quella massima è di nove anni compiuti. Il diritto alla riproduzione si estingue definitivamente dopo il compimento del 9. anno.

I maschi con attestato d'allevamento possono essere utilizzati senza limite di età.

I proprietari sia del maschio e sia della femmina devono accertarsi dell'attestato di allevamento dei rispettivi soggetti prima della monta (v. pedigree).

Cani con displasia C/C o C/B possono essere accoppiati solo con soggetti portatori di displasia A/A o B/B risp. A/B. Tutte le altre restrizioni o condizioni contenute nel rapporto di idoneità devono essere rispettate, e la monta prevista notificata preventivamente alla Commissione d'allevamento.

Per IS e I RW S:

Cani portatori (Nn) e malati di CLAD (nn) non sono ammessi all'allevamento.

rcd1-PRA e rcd4-PRA: l'allevamento è permesso solo con cani testati o discendenti liberi. Portatori possono essere accoppiati solo con soggetti liberi.



4.2 Monte con maschi che sono all'estero

Il proprietario della femmina deve accertarsi che il maschio adempie le seguenti condizioni:

- * pedigree riconosciuto dalla FCI
- * rispetto delle condizioni d'allevamento vigenti di una federazione/club di razza nazionale associata alla FCI.
- * radiografia delle anche anche se nel paese in questione non è obbligatorio. Per l'accoppiamento sono ammessi solo cani con valutazioni fini a un massimo di C/C, risp. "leggero" (v. Art. 4.1).
- * per IS R e RW: risultato dei test CLAD e rcd1-PRA e rcd4-PRA

Per il maschio, alla notifica di cucciolata occorre allegare:

- * copia del pedigree
- * attestato d'allevamento del Paese di provenienza
- * valutazione della displasia (se il risultato non è indicata sul pedigree)
- * per IR S IRW S: risultato dei test del DNA per CLAD, rcd1-PRA e rcd4-PRA.

Non sono permesse monte con maschi che non hanno ottenuto o cui è stato revocato l'Attestato d'allevamento in Svizzera, e che ora si trovano all'estero.

4.2.1 Maschi

Maschi in stazione di monta possono essere usati per al massimo due monte. Per ulteriori monte, il maschio deve aver ottenuto l'Attestato ufficiale del SPCS.

4.3 Formalità

Ogni monta dev'essere notificata in maniera veritiera su formulario ufficiale alla SKG, con la firma di entrambi i detentori. Copia è da inviare entro due settimane al Responsabile dell'allevamento.

4.4 Inseminazione artificiale

Per l'inseminazione artificiale di una femmina vale il Regolamento internazionale della FCI.

4.5 Riproduzione fra consanguinei

Monte tra parenti di primo grado (figlia/padre, madre/figlio o fratelli) non sono ammesse.

5. Cucciolate

5.1 Numero/frequenza delle cucciolate

Una femmina può fare due cucciolate nell'arco di due anni al massimo (fa stato la data della nascita dei cuccioli). Per cucciolata è da intendersi la nascita avvenuta anche se non sono stati allevati i cuccioli. Se nessuno o solo un cucciolo è stato allevato, la Commissione d'allevamento può autorizzare, previa richiesta, una terza cucciolata. Una femmina può essere coperta al massimo fino a 9 anni d'età compiuti.

5.2 Diritto/cessione d'allevamento

Il diritto d'allevamento rispettivamente la sua cessione è regolato dalle direttive del ZRSKG art. 7.

5.3 Allevamento esterno

Per un allevamento esterno valgono le direttive del ZRSKG art. 3.4.2

5.4 Numero di cuccioli da allevare

Tutti i cuccioli di una cucciolata devono essere allevati.

Cuccioli con difetti fisici, che denotano uno stato patologico e procurano all'animale notevoli dolori e/o sofferenze e non possono essere guariti con metodi conservativi, vanno soppressi in accordo con il veterinario curante.

5.5 Condizioni per l'allevamento

L'allevatore deve disporre del tempo e delle conoscenze necessari per garantire l'alimentazione, la cura e l'accudimento di una cucciolata durante tutto il periodo fino alla cessione dei cuccioli.

5.6 allevamento di cucciolate superiori a 8 cuccioli

Se i cuccioli sono più di 8, occorre eventualmente aggiungere un alimento adeguato oppure procurarsi una balia nutrice. Terminato l'allevamento, alla femmina che ha allevato più di 8 cuccioli bisogna concedere una pausa di 12 mesi prima della prossima monta.

Fa stato il periodo tra il parto e la prossima monta.

In caso di allevamento con una balia, bisogna portarle i cuccioli al più presto il secondo giorno (colostro) dopo la nascita ma al più tardi il quinto giorno, e lasciarglieli fino al cambiamento a mangime solido (di regola 4 settimane). La differenza d'età tra i cuccioli affidati e i quelli della nutrice dev'essere la minore possibile. La nutrice non può allevare più di 8 cuccioli tra i suoi e quelli adottati. Si raccomanda di stipulare per iscritto chiari accordi tra allevatore e proprietario della balia, in particolare riguardo a malattia e/o perdita di cuccioli nonché aspetti finanziari.

Il peso dei cuccioli, aumento cioè di peso regolare relativo alla razza, dev'essere annotato giornalmente fino allo svezzamento. Queste annotazioni devono essere presentate al Controllore ufficiale responsabile della cucciolata.

5.7 Vaccinazione e sverminatura

I cuccioli devono essere vaccinati e sverminati nel corso del loro allevamento secondo le prescrizioni della medicina veterinaria.

5.8 Cura dei cuccioli

L'allevatore s'impegna a seguire da vicino tutti i cani in sua custodia, in modo particolare i cuccioli, i quali devono manifestare fiducia nei suoi confronti.

L'allevatore deve dedicare abbastanza tempo alla cura dei cuccioli e offrir loro delle possibilità di apprendimento e attività. I cuccioli devono fare la conoscenza di estranei, e imparare a riconoscere oggetti di varia grandezza, forma e colore come pure essere esposti ai diversi rumori quotidiani e ambientali.

5.9 Identificazione dei cuccioli

L'identificazione tramite microchip è obbligatoria. L'impianto di un transponder è di esclusiva competenza di un medico veterinario.

5.10 Cessione dei cuccioli

I cuccioli possono non essere consegnati prima del 64. giorno, già vaccinati e sverminati. Gli allevatori sono obbligati a cedere i cuccioli mediante il contratto scritto della SKG o equivalente nei contenuti. Essi devono affiancare gli acquirenti anche dopo la consegna, e dar loro i consigli del caso.

L'allevatore deve informare l'acquirente di eventuali difetti (a forbice, enognatismo, prognatismo, criptorchidismo, altro) già riscontrabili a quest'età, e vendere i cuccioli in questione a un prezzo inferiore.

6. Controlli del canile e delle cucciolate

Allevatori alla prima esperienza devono far controllare il ricovero previsto dal Controllore prima della monta.

Ogni cucciolata è controllata al meno una volta (dopo l'impianto del microchip).

Oggetto del controllo sono lo stato di cura dei cuccioli e le condizioni in cui sono allevati i cuccioli e la cura della mamma, nonché di tutti gli altri cani del canile. Per qualunque richiesta di consiglio, l'allevatore può rivolgersi alla Commissione d'allevamento o a un Controllore.

Nuovi allevatori possono essere controllati due volte per un maggiore sostegno (durante la prima settimana e prima della consegna della cucciolata).

Di regola, i controlli avvengono su appuntamento, in casi motivati anche senza preavviso.

A ogni visita di controllo si riempie un formulario da firmare sia dal Controllore sia dall'allevatore.

L'allevatore conserva l'originale del rapporto di cui copia è trasmessa al Responsabile dell'allevamento.

6.1 Requisiti minimi del canile

Il canile deve comprendere un posto coperto (cuccia) e un recinto dove i cani possono uscire all'aperto, a distanza di vista e udito dell'abitazione dell'allevatore.

La cuccia al coperto deve poter essere usata per il parto, per il riposo, il ritiro e luogo di soggiorno in caso di cattivo tempo. La cassa di parto deve permettere alla femmina di potersi muovere senza impedimento, coricarsi allungata, e i cuccioli devono avere abbastanza posto per loro. La cassa parto deve trovarsi in luogo asciutto, al riparo di correnti d'aria e sufficientemente isolata da terra (per l'inverno occorre prevedere la possibilità di riscaldamento). La femmina deve inoltre potersi isolare dai cuccioli. abbastanza grande per consentire ai cuccioli di muoversi regolarmente all'aperto senza pericolo, il suolo di preferenza naturale (ghiaia, sabbia, erba ecc.), con accesso diretto alla cuccia, o provvisto di un posto riparato da tettoia con fondo isolato da umidità e freddo. Dev'essere possibilmente variato con posti ombreggiati e soleggiati. La recinzione dev'essere stabile, sicura e priva di pericoli di ferimento.

Misure minime: cuccia min. 12 m², recinto min. 50 m².

Il Controllore esprime subito eventuali critiche riguardo alla tenuta, alla cura e all'allevamento e annota nel rapporto. Per manchevolezze che richiedono un certo tempo per essere migliorate, si concede un termine appropriato seguito da un ulteriore controllo. Se le indicazioni del Controllore non vengono concretizzate o se la cura e l'allevamento danno luogo ripetutamente a critiche, la Commissione d'allevamento ne informa l'AAZ (Commissione questioni d'allevamento della SKG) che se necessario intima delle sanzioni.

Se necessario, presso l'AAZ si può richiedere un controllo (a pagamento) neutrale da parte di un consulente della SKG accompagnato da un funzionario del Club.



7. Questioni amministrative

7.1 Doveri amministrativi dell'allevatore

- * Invio di copia del l'attestato di monta entro 2 settimane dall'avvenuta monta al Responsabile dell'allevamento.
- * Cucciolate di oltre 8 cuccioli devono essere notificate entro 3 giorni
- * Invio della notifica completata (formulario SKG) entro 4 settimane al Responsabile, con allegati
- * originale dell'attestato di monta
- * originale del pedigree della femmina
- * se il maschio è estero: copia del pedigree, attestato d'allevamento, copia della valutazione della displasia (...)
- * eventuale tessera di membro SPCS o di un'altra sezione SKG, se si pretendono tasse d'iscrizione ridotte
- * elenco dei nuovi proprietari (formulario SKG), ove noti.

Se mancano allegati o se il formulario non è completo o illeggibile, la notifica è ritornata all'allevatore e sarà inoltrata all'Amministrazione del Libro delle Origini della SKG solo dopo il suo completamento.

7.2 Doveri amministrativi del club di razza SPCS

Il Responsabile dell'allevamento deve

- * controllare che le notifiche di cucciolata siano complete e corrette
- * accertarsi che i controlli previsti dal presente Regolamento siano stati fatti per le cucciolate e i canili, con esito positivo. I risultati devono essere confermati sul formulario della cucciolata. Per nuovi allevatori, allegare copia del rapporto di controllo preliminare del canile.
- * inviare alla STV della SKG, entro al massimo 5 settimane dalla data della nascita dei cuccioli, le notifiche di cucciolata con gli allegati richiesti.
- * di notificare alla STV della SKG i cani che hanno ottenuto l'Attestato d'allevamento, quelli che non lo hanno ottenuto o ai quali è stato revocato, con indicazione di eventuali aggiunte per i pedigree dei discendenti.

8. Organizzazione

I compiti e le funzioni dei funzionari incaricati sono regolati come segue:

8.1 Responsabile d'allevamento

Il Responsabile dell'allevamento è un membro del Comitato del SPCS eletto dall'Assemblea Generale. Il Comitato lo incarica del suo compito. Ha diritto di firma nei confronti della STV.

In sua assenza, la sua funzione è assunta da un membro della Commissione d'allevamento.

Compiti:

- * direzione della Commissione d'allevamento
- * controllo delle cucciolate e dell'espletamento di tutti i lavori amministrativi connessi.
- * organizzazione degli esami d'idoneità
- * organizzazione dei controlli dei canili e delle cucciolate e controlli preliminari dei nuovi allevatori
- * sostegno degli allevatori
- * ricerca di clienti

8.2 Commissione d'allevamento e d'esame d'idoneità

A eccezione del Presidente, la Commissione si costituisce da sé e comprende

- * il Responsabile (presidente)
- * un giudice d'esposizione funzionario del SPCS
- * se possibile un esperto di razza con conoscenze approfondite

Compiti:

- * supervisione dell'allevamento
- * richiesta al Comitato del SPCS di revoca di un Attestato d'allevamento
- * controllo del rispetto del presente regolamento e ev. richiesta al Comitato SPCS di sanzioni da parte del Comitato centrale della SKG
- * rilascio di permessi eccezionali
- * nomina dei Giudici d'esame di idoneità

8.3 Controllori

Su richiesta della Commissione d'allevamento il Comitato nomina almeno tre Controllori (possibilmente membri della Commissione d'allevamento), membri del SPCS da almeno 3 anni, Con conoscenze approfondite di cinologia e aver già fatto allevamento. Essi sono responsabili nei confronti della Commissione d'allevamento.

8.4 Giudici

I giudici devono essere accreditati dalla SKG/FCI per Setter e Pointer.

9. Ricorsi

Ricorsi contro decisioni del Giudice o della Commissione d'allevamento possono essere inoltrati entro 10 giorni con lettera raccomandata al Comitato del SPCS con un deposito di CHF 100.00, restituibile in caso di ricorso accolto.

Ricorsi contro decisioni riguardo alla morfologia sono riesaminati da un giudice che non ha preso parte all'esame contestato. Di regola, tale riesame avviene in occasione della prossima sessione d'esame. Il giudizio di questo Giudice è definitivo.

Se in applicazione del presente Regolamento sono stati fatti degli errori, il ricorrente ha facoltà di ricorso al tribunale della SKG.

10. Sanzioni

In caso di infrazioni al presente Regolamento il Comitato del SPCS può, su richiesta della Commissione d'allevamento, chiedere alla Commissione di lavoro per le questioni di allevamento della SKG, di intimare delle sanzioni ai colpevoli.

11. Tasse

Tasse per i seguenti servizi del SPCS sono fatturate all'allevatore

- * Attestato d'allevamento
- * controlli del canile e delle cucciolate
- * controlli preliminari prima della prima cucciolata

L'ammontare di queste tasse è fissato dall'Assemblea Generale del SPCS, per i non membri è il doppio. Gli importi sono contenuti negli Allegati al presente Regolamento.



12. Eccezioni

In presenza di circostanze eccezionali, la Commissione d'allevamento può concedere delle eccezioni dal presente Regolamento a condizione che non siano contrarie al ZRSKG.

13. Modifiche

Proposte di modifiche al presente Regolamento devono essere inoltrate all'Assemblea Generale del SPSC e sottostanno all'accettazione da parte del Comitato Centrale della SKG. La loro entrata in vigore avviene al più presto a 20 giorni dalla loro pubblicazione.

14. Normative finali

Il presente Regolamento adattato al ZER sostituisce il Regolamento d'allevamento del 30.10.2010. A seguito la sua accettazione da parte dell'Assemblea Generale del SPCS del 24.02.2018 e del Comitato centrale della SKG del 15.11.2017, esso entra in vigore il 01.04.2018.

La forma maschile usata in questo Regolamento vale pure per le donne.

In caso di dubbio fa stato l'originale in lingua tedesca.

Setter & Pointer Club Svizzero SPCS

la Presidente:

Simone Meili

ALLEGATI

la Responsabile dell'allevamento:

Ursula Minder

1. Tasse

	membri	non membri
Attestato d'allevamento	CHF 100.00	CHF 200.00
Controlli di cucciolate e canili	CHF 150.00	CHF 300.00
Controlli preliminari prima della 1. Cucciolata	CHF 100.00	CHF 200.00
Elaborazione di notifiche	gratis	CHF 50.00

2. Esame d'idoneità (Attestato d'allevamento)

Valutazione del comportamento in situazione tranquilla nell'ambito dell'esame morfologico e della prova allo sparo.

Il Giudice valuta il comportamento del cane che si muove libero. Si allestisce un percorso cosparso di alcuni oggetti visivi e tattili (p.es. nastri / tenda, percorso a zig-zag, griglia, fondo che scricchiola, pneumatici, ombrelloni e ombrelli, paletti, bandierine, asse traballante, oggetti in movimento ecc.)

Il proprietario e il cane camminano lungo un corridoio formato da 4-5 persone sconosciute, prima di ca. 2 m di larghezza, poi più stretto (ca. 1 m).

Comportamento del cane al cospetto di uno sconosciuto che lo tocca.

Una persona sconosciuta precedentemente designata contatta il cane, lo chiama per nome, gli chiede di avvicinarsi e prova a toccarlo.

In tutte le prove, il cane non deve mostrare né paura né rifiuto. La riservatezza tipica di razza non è valutata come paura.

Prova allo sparo

La prova allo sparo viene effettuata in terreno aperto prima della valutazione della morfologia. La valutazione è fatta da un giudice accreditato della SKG per Setter e pointer, nominato dalla Commissione d'allevamento. Sono da rispettare le direttive cantonali e occorre procurarsi le autorizzazioni necessarie.

Il cane da valutare deve allontanarsi dal giudice, non legato, col suo padrone. A una distanza di almeno 30 m si sparano 2 colpi di doppietta entro 30 secondi. Se la reazione del cane non può essere giudicata in modo sicuro, la prova può essere ripetuta dopo 30 minuti. Il padrone può, prima del primo sparo, gettare un manichino.

Il cane supera la prova allo sparo se non è impressionato dallo sparo o se, dopo un breve spavento o arresto, il cane torna dal suo padrone per poi continuare a muoversi libero senza indugio.

Un cane sensibile allo sparo, ritorna dal padrone con segni evidenti e durevoli di paura (p.es. movimenti impediti, coda ritirata o simili), ma su invito del padrone ritorna, al massimo entro 1 minuto, a muoversi liberamente seppur con qualche esitazione.

Un cane che teme lo sparo, non ritorna dal suo padrone bensì scappa, e non reagisce più al richiamo del suo padrone.

Cani molto sensibili allo sparo o che temono lo sparo, non superano la prova. L'esame morfologico può comunque aver luogo, ma l'attestato di allevamento non sarà emesso. La prova può essere ripetuta una volta.

Integrazione cani importati:

I cani (femmine e maschi) iscritti al Libro delle Origini Svizzero LOS devono aver superato l'esame del SPCS per riproduzione prima del loro primo utilizzo, a prescindere dal luogo dove il cane vive.

Ciò vale pure per monte / nascite all'estero, così come per cani con doppia proprietà con proprietari esteri. Tutti i cani muniti di un numero LOS sottostanno senza eccezioni alle prescrizioni riguardanti la riproduzione della SCS e del SPCS. Ultimamente, la commissione d'allevamento ZUKO del SPCS, è purtroppo venuta a conoscenza di diverse contravvenzioni a tali direttive (ZR SPCS 3.1 e 3.8, ZR SKG 3.2.5b). Ciò non sarà più tollerato in futuro. In seguito si prenderanno delle misure nei confronti dei contravventori, e gli incarti saranno trasmessi alla SCS. Cani che fino a quella data non sono stati ammessi alla riproduzione, ma sono già stati utilizzati per l'allevamenti all'estero saranno denunciati (multa di min. CHF 300.00 e altre sanzioni a discrezione del SPCS). Cuccioli (maschi e femmine) di cani senza certificato d'allevamento svizzero saranno iscritti al Libro delle Origini Svizzero LOS unicamente con l'aggiunta di divieto d'allevamento.

ZUKO SPCS